

Sent. n. 129/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78021 del registro di Segreteria,

proposto dai Sig.ri XX ed altri tutti elettivamente

domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pietro Frisani (C.F.

FRSPTR64P08L049K) del Foro di Firenze in via Curtatone n. 2 -

Firenze, che li rappresenta e difende come da procure in atti e

che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo di posta

elettronica certificata: pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it e

l'utenza telefax 055.2741039

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)

(CF: 80078750587), in persona del Presidente pro tempore con

sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21;

Visto il decreto presidenziale n. 230 del 22.02.2023 di

assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Assenti le parti all'udienza pubblica del 21 marzo 2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno invocato la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento assumendo la illegittimità del disposto dell'art. 1, comma 260, della Legge 145/2018 e dell'art. 1, comma 477, della Legge n. 160/2019, che hanno previsto una riduzione per un triennio (2019-2021) della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a 3 (tre) volte il minimo INPS (poi portati a 4 (quattro) volte). In particolare, i ricorrenti, hanno censurato le richiamate disposizioni in quanto ritenute lesive, sotto plurimi profili, dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 36, 38, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) e 136 Cost.

I ricorrenti, in particolare, hanno ricordato i principi forniti dalla Consulta che riconoscendo alla pensione natura di retribuzione differita, ha sempre affermato che essa deve essere proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato e deve comunque essere idonea ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa nel pieno rispetto dell'art. 36 della Costituzione. Hanno, quindi, richiamato la sentenza del 10.03.2015 n. 70 della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011 "convertito con modificazione dall'art. 1, comma 1, legge n. 214/2011, nella parte in cui prevede che:

“In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.”. Proseguono precisando che nella pronunzia del 2015 la Corte Costituzionale, statuendo sulla illegittimità della norma censurata per violazione degli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, ha chiarito e ribadito che la scelta politico/legislativa di perseguire obiettivi di risparmio finanziario sospendendo l'automatismo perequativo dei trattamenti pensionistici non può considerarsi strumento costituzionalmente legittimo quando diviene cronicizzazione del sacrificio imposto ad una classe di cittadini, in difetto, peraltro della chiara esplicitazione dell'intento macroeconomico dell'operazione. La normativa dichiarata incostituzionale giustificava, infatti, le misure adottate sulla scorta di un generico rinvio alla situazione ed, invero, ormai endemica di crisi della finanza pubblica secondo l'abusata “clausola di stile”: “in considerazione della contingente situazione finanziaria...”(cfr art 24 comma 25 d.l. 201/2011). Hanno, quindi, concluso affinché: “previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, L. n. 145/2018, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e dell'art. 1, comma 477, L. n. 160/2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", nella parte in cui intervengono per un triennio sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione dei propri trattamenti pensionistici, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 36, 38, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) e 136 della Costituzione; B) e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dei trattamenti pensionistici senza il blocco di cui all'art. 1, comma 260, L. n. 145/2018 e art. 1, comma 477, L. n. 160/2019 con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore dei trattamenti pensionistici integrali senza decurtazioni e alla restituzione delle somme maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.

2. Con atto prodotto in data 18 novembre 2020 i ricorrenti hanno formulato rinuncia agli atti, concludendo per la estinzione del giudizio.

3. Con decreto di fissazione di udienza comunicato alla parte ricorrente in data 24 ottobre 2023, all'esito del trasferimento ad

altro Ufficio del Consigliere originariamente assegnatario del giudizio, è stata fissata l'odierna udienza di trattazione.

4. L'INPS non risulta costituito in giudizio.

5. Nessuno è comparso all'udienza di trattazione del 21 marzo 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente da parte del ricorrente, pur ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione di udienza comunicato a cura della Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso in data del 24.10.2023.

Risulta, al contempo, prodotto formale atto di rinuncia agli atti del giudizio a riprova dell'intenzione delle parti ricorrenti di non coltivare e dare ulteriore impulso alla prosecuzione del giudizio.

Atteso quanto sopra, deve essere dichiarata l'estinzione immediata del processo.

I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. cui deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza

processuale). Nel caso di specie, peraltro, la successiva dichiarazione espressa delle parti ricorrenti impone l'immediato provvedimento estintivo.

2. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.